Deliberazione di Consiglio Comunale N. 55 del 21/12/2009

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Segretario comunale ha espresso il proprio parere in merito alla conformità ai sensi dell'art.97 del T.U. n. 267/2000;
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, ha espresso parere favorevole;

Relaziona sul presente punto all'ordine del giorno il Sindaco Ilario MERLO, il quale espone quanto segue:

DATO ATTO che al fini di tutelare la cittadinanza, il patrimonio comunale, garantire la quiete pubblica e vigilare sul pubblico traffico rilevando le infrazioni al codice della strada, questa Amministrazione comunale ha provveduto ad installare sul territorio comunale un sistema di videosorveglianza, non ancora in uso;

ATTESO che per avviare l'uso delle telecamere collocate sul territorio Comunale, è necessario adattare un regolamento per l'installazione e l'utilizzo dell'impianto e per garantire il trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti della libertà, della dignità e della riservatezza delle persone fisiche,

VISTO il regolamento comunale per l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, composto da n. 13 articoli;

Intervengono i Consiglieri: Morero, Ballari, Picotto e Marcello

RITENUTO pertanto opportuno, alla luce delle predette motivazioni, provvedere all'adozione del regolamento comunale per l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza sul territorio Comunale, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, composto da n. 13 articoli, si propone al Consiglio Comunale l'approvazione del testo regolamentare all'uopo predisposto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

VISTA il Regolamento comunale per l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, composto da n. 13 articoli;

RITENUTO pertanto opportuno provvedere all'approvazione del citato regolamento al fine di utilizzare il sistema di videosorveglianza installato sul territorio comunale;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTAZIONE resa nelle forme di Legge

PRESENTI: 14 VOTANTI: 14 FAVOREVOLI: 14 CONTRARI: // ASTENUTI: //

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE la premessa narrativa che si intende qui richiamata per costituire parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) DI APPROVARE il "Regolamento comunale per l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio, " nel testo allegato che si compone di N. 13 articoli;
- 3) DI DARE ATTO che il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione per 30 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune senza seguito di opposizioni.

COMUNE DI BRICHERASIO

Provincia di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 in data 21/12/2009

SOMMARIO

- Art. 1. Finalità e definizioni
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art.3 Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 4 Notificazione
- Art. 5 Responsabile
- Art. 6 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 7 Informazioni rese al momento della raccolta
- Art. 8 Diritti dell'interessato
- Art. 9 Sicurezza dei dati
- Art. 10 Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 11 Limiti alla utilizzabilità dei dati personali
- Art. 12 Norma di rinvio
- Art. 13 Entrata in vigore e modifiche

Art. 1. Finalità e definizioni

- 1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Comune di Bricherasio Ufficio di Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
- 2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, al Provvedimento del Garante per la Tutela ed il Trattamento dei Dati personali 29 aprile 2004
- 3. Ai fini del presente regolamento si intende:
- a) per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo della Polizia Municipale, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati:
- c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "**titolare** ", il Comune di Bricherasio, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "**responsabile** ", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto del medesimo al trattamento di dati personali;
- f) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per "**comunicazione** ", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per **''dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- k) per "Legge", il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196;
- I) per "Garante", il garante per la protezione dei dati personali.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano ed extraurbano del Comune di Bricherasio e collegato alla sala di controllo del Ufficio di Polizia Municipale.

Art.3

Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

- 1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
- 2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Bricherasio, in particolare dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, numero 616; dalla legge sull'ordinamento della Polizia Municipale 7 marzo 1986, numero 65, nonché dallo statuto comunale e dai regolamenti comunali vigenti, sono:
- a) attivazione di misure di prevenzione e sicurezza sul territorio comunale;
- b) rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
- c) prevenzione e rilevazione alle infrazioni del codice della strada;
- d) tutela del patrimonio comunale.
- e) prevenzione, controlli repressione, in materia di rifiuti
- 3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

Art. 4 Notificazione

1. Il Comune di Bricherasio, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, provvederà all'osservanza degli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi e per gli effetti di Legge.

Art. 5 Responsabile

- I. Il Responsabile della Polizia Municipale in servizio, domiciliato per ragioni di carica presso il Comune di Bricherasio è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3, lett. e). Lo stesso sarà designato con atto del Sindaco. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato.
- 2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa prevista, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.
- 3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
- 4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
- 5. Il Sindaco, di concerto con il responsabile, nominerà gli incaricati del materiale trattamento dei dati nei limiti che saranno ivi specificati. Gli incaricati devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle limitazioni previste nell'atto di nomina ed alle eventuali istruzioni del responsabile.

Art. 6 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

- 1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- e) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell' impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;
- e) trattati, con riferimento alle finalità dell' analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 3, comma 2 lettera b), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possano contenere dati di carattere personale.
- 2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, le quali saranno progressivamente installate nei punti che verranno via via, secondo lo sviluppo del sistema, individuati con deliberazione di Giunta Comunale. Le suddette deliberazioni sono soggette alle stesse formalità previste per il presente provvedimento. In fase di prima attuazione, le telecamere saranno in numero di 5 . Esse saranno posizionate secondo quanto previsto nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente regolamento, il quale però è modificabile mediante l'adozione della procedura di cui sopra.
- 3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 avranno le caratteristiche descritte in apposita relazione delle ditte installatrici, conservate agli atti del Comune. Tali caratteristiche tecniche dovranno consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.
- Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.
- I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti esclusivamente da un armadio periferico di concentrazione. I dati personali suscettibili di interesse verranno eventualmente trattati e registrati su un supporto magnetico, presso la sala controllo del Ufficio di Polizia Municipale.
- 4. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 24 ore presso la sala di controllo, fatte salve ulteriori ed imprescindibili esigenze di pubblica sicurezza.

Alla scadenza di tale termine, sui relativi supporti vengono sovrapposte le altre immagini.

Necessitando, per fini di cui al precedente comma 2, alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure.

Art. 7 Informazioni rese al momento della raccolta

- 1. Il Comune, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, provvederà ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente su cui è riportata la seguente dicitura "Comune di Bricherasio Attenzione Area videosorvegliata" od equipollente.
- 2. Il Comune comunicherà alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell' impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 10, mediante pubblicazione del presente regolamento e delle deliberazioni della Giunta Comunale di cui al precedente art. 6, nonché mediante installazione o rimozione dell'avviso di cui al precedente comma 1.

Art. 8 Diritti dell'interessato

- 1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto:
- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato su: il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare; le finalità e modalità del trattamento; il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile;
- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo:
- 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 giorni;
- 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- 3) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
- 2. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
- 3. Nell' esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
- 4. Le istanze degli interessati, di cui al presente articolo, devono essere presentate in carta semplice e devono essere indirizzate al responsabile del trattamento disciplinato dal presente regolamento, individuato dal precedente art. 5, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre 15 giorni.
- 5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 14.

Art. 9 Sicurezza dei dati

- 1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la sala di controllo, protetta dall'interno con un sistema di allarme, è situata presso la sede della Polizia Municipale posta all'interno del Palazzo Comunale e non accessibile direttamente dall'esterno.
- 2. Alla sala possono accedere esclusivamente il Responsabile e, ciascuno per le funzioni suddette, gli incaricati del trattamento dei dati.
- 3. Non possono accedere alla sala altre persone se non sono accompagnate da coloro che sono autorizzati.

Art. 10 Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il Comune effettuerà la notifica al Garante.

Art. 11 Limiti alla utilizzabilità dei dati personali

1. I dati potranno essere trattati nei limiti previsti dal presente Regolamento, e dalla vigente normativa.

Art. 12 Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, alla normativa vigente - sia speciale che generale .

Art. 13 Entrata in vigore e modifiche

- 1. Il presente Regolamento entrerà in vigore trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione e verrà inserito nella raccolta dei regolamenti di questo Comune.
- 2. Il presente atto è trasmesso al Garante, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di eventuali modifiche.

